

# ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

## SCHEDA

### PONTI SVILUPPABILI SU CARRO

Opera o cantiere:  
Responsabile lavori:  
Coordinatore sicurezza:  
Direttore di cantiere:  
Rappresentante sicurezza:  
Assistente di cantiere:  
Ditta esecutrice lavorazioni:  
Composizione squadra:

<b>Fase lavorativa:</b>	PONTI SVILUPPABILI SU CARRO
<b>Procedure esecutive:</b>	Uso di ponti sviluppabili su carro ( piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli).
<b>Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)</b>	Ponte sviluppabile su carro.
<b>Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:</b>	Caduta del lavoratore dall'alto; caduta di materiali o attrezzi dall'alto.
<b>Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:</b>	<p>Nei lavori su ponti sviluppabili quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegata a fune di trattenuta (art. 10 DPR 164/56). L'orientamento giurisprudenziale è quello di considerare l'uso della cintura di sicurezza come obbligo cumulativo e non alternativo ai parapetti di protezione. La superficie interna minima deve essere non inferiore a 0,25 mq per la prima persona, con incrementi di 0,35 mq per ogni persona in più. La dimensione minima trasversale deve essere non inferiore a 50 cm. La piattaforma deve essere dotata da dispositivo di autolivellamento con una tolleranza del 5% (Circ. IspeSI n.202 del 10.01.89).</p> <p>Durante l'uso, in carro deve essere stabilizzato, altrimenti le ruote del ponte devono essere sempre bloccate con cunei dalle due parti (art. 52 DPR 164/56).</p> <p>L'organo di sollevamento della piattaforma dovrà essere corredato di freno automatico (istruzioni ENPI). Garantire una base ampia di appoggio del ponte, ripartire opportunamente il carico del ponte sul terreno con tavoloni o altro mezzo equivalente, controllarne la verticalità con livella o filo a piombo (art. 52 DPR 164/56).</p> <p>I ponti sviluppabili su carri devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (art. 52 DPR 164/56).</p>

<b>Misure tecniche di prevenzione e protezione:</b>	<p>Sull' apparecchio deve essere indicata la portata massima ( persone e attrezzature). Va considerato che la persona è comunque assunta per un peso di Kg 80 e che l attrezzatura non può essere valutata al di sotto di Kg 20.</p> <p>La piattaforma deve essere fornita su tutti i lati di una protezione rigida costituita da parapetto di altezza non inferiore a m 1.0 regolamentare. L'accesso alla piattaforma deve avvenire tramite chiusura non apribile verso l' esterno e tale da ritornare automaticamente nella posizione di chiusura.</p> <p>Negli apparecchi sviluppabili con l'operatore a bordo, l'operatore stesso deve avere a disposizione, sulla piattaforma, doppi comandi ad esclusione di quello per la stabilizzazione della base. Deve essere dotato di pompa d emergenza per portare a terra l'operatore in caso di guasto del gruppo motore-pompa.</p> <p><b>NORME D USO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l' apparecchio deve essere utilizzato da personale opportunamente formato ed informato sui rischi specifici;</li> <li>- accertarsi della solidità del terreno e posizionarsi in piano;</li> <li>- non superare mai la portata massima indicata sulla tabella della piattaforma;</li> <li>- assicurarsi che lo spazio di manovra della piattaforma sia libero e tenersi a distanza di sicurezza (oltre i 5 m), dalle linee elettriche;</li> <li>- eseguire i movimenti lentamente evitando spostamenti bruschi;</li> <li>- non utilizzare l' apparecchio in presenza di vento forte;</li> <li>- a fine lavoro innestare il bloccaggio della torretta girevole.</li> </ul>
<b>Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)</b>	<p>Cintura di sicurezza da fissare alla barra di attacco della piattaforma, casco, scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.</p>
<b>Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:</b>	<p>I costruttori devono richiedere il collaudo dell apparecchiatura all ufficio competente dell Ispesl ( DPR 547/55 art. 25 e DM 12.09.59 art. 6). I ponti devono portare ben visibili la targa d'immatricolazione.</p> <p>Le apparecchiature che sono costruite ed utilizzate sia come cestelli elevabili che come gru su autocarro devono essere omologati dall'Ispesl sia come gru che come ponte sviluppabile su carro.</p> <p>L utente (il datore di lavoro) deve comunicare l ubicazione dell apparecchio al Presidio Muntizionale di Prevenzione (USL) per le verifiche periodiche che hanno periodicità annuale (DPR 547/55 art. 25 e DM 12.09.1959 art.5).</p> <p>Collaudo dell automezzo presso la motorizzazione civile.</p>
<b>Controlli sanitari:</b>	